



SIDE
ITALIA

Consulenza tecnica e formazione sul tema della compliance normativa/legislativa con particolare riferimento al tema della trasformazione tecnologica e digitale in ottica industria 4.0.

T: 0733.1874121
M: 329.0597414
E: commerciale@bsideitalia.it

Sede Legale:
Via dell'Artigianato, 17
62015 Monte San Giusto (MC)

Sede Operativa:
Via P. Mascagni, 70
62015 Monte San Giusto (MC)



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0



Esercizio 2020



SIDE
ITALIA

Vuoi ridurre il peso delle tasse?

Vuoi valorizzare le attività della tua azienda?

BONUS FORMAZIONE 4.0 2020

Il Bonus Formazione 4.0 2020, ossia il credito d'imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2018 (Legge 205/2017 Art.1 commi 46/56 e Allegato A) e confermato dalla Legge di Stabilità 2020 (Legge 160/2019 Art. 1 comma 210/217), è un bonus fiscale che va dal 30% al 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2020 per progetti di formazione, affiancamento e training on the job sulle tecnologie abilitanti previste dal piano I4.0, entro i limiti e le condizioni previste dall'Art. 31 del Reg. UE n. 651/2014.

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che effettuano investimenti nella formazione del personale in tecnologie abilitanti per la trasformazione tecnologia e digitale, nell'esercizio 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali **big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali**, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A, ovvero:

vendita e marketing: attività formative relative ad acquisti, commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;

informatica: attività di analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi, software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A L. 232/2016 e software oggetto dell'allegato B L. 232/2016;

tecniche e tecnologie di produzione: attività relative ad 88 settori merceologici, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi (cfr. Allegato A L. 205/2017).

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.


Dall'esercizio 2020 non è più necessario che le attività di formazione siano preventivamente disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato del Lavoro competente.

Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, successivamente alla **Certificazione dei Costi** effettivamente sostenuti.

È necessario redigere e conservare una **Relazione Tecnica** (rif. MISE DM 04 Maggio 2018) che illustri le finalità, le modalità organizzative, i contenuti e i risultati delle attività di formazione svolte, unitamente alla documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, nonché i registri nominativi.



BENEFICIARI




ATTIVITÀ AMMISSIBILI



MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA



SPESE AMMISSIBILI



CONTRIBUTO



CUMULO



Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi di competenza 2020 direttamente connessi allo svolgimento delle attività di formazione, quali:

- le spese relative al **personale dipendente (inclusi i titolari di contratto di apprendistato) impegnato con il ruolo di discente** nelle attività formative ammissibili. In questo caso le spese ammissibili corrispondono all'intero costo aziendale sostenuto per le ore/giornate di formazione;

- le spese relative al **personale dipendente impegnato con il ruolo di docente o tutor** nelle attività formative ammissibili. In questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

Possono erogare la formazione "industria 4.0" i seguenti soggetti:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Personale dipendente;
- Istituti tecnici superiori (L. 160/2019 art. 1 comma 213).

La formazione può essere erogata anche in modalità on-line, purché nel rispetto dei requisiti richiesti.

È prevista infine la possibilità di inserire fra le spese anche quelle di certificazione contabile, ma solo nel caso in cui l'impresa non sia soggetta a revisione legale dei conti e non abbia collegio sindacale, ed entro il limite massimo di € 5.000.

I benefici previsti dal credito d'imposta sono in misura percentuale relativamente alle spese sostenute:

- **50%** spese ammissibili per le piccole imprese (limite 300.000€).
- **40%** spese ammissibili per le medie imprese (limite 250.000€).
- **30%** spese ammissibili per le grandi imprese (limite 250.000€).

È previsto un aumento al 60%, per tutte le imprese che hanno coinvolto, in processi di formazione aziendale quei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17/10/2017).

Non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.

È cumulabile con altri contributi o altre agevolazioni, purché le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Non è un aiuto di stato concesso in "De Minimis".

Siamo in grado di fornire alle aziende il supporto necessario per:

- **Strutturazione di un piano di formazione** grazie alla competenza maturata negli anni con i nostri partner accreditati per la formazione in ambito regionale, possiamo aiutarti nello strutturare il piano di formazione industria 4.0 e a reperire i docenti più adeguati al progetto da sviluppare.

- **Rendicontazione delle spese sostenute** per poter rendicontare le spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione è necessario predisporre tutta una serie di informazioni riepilogative che consentano di calcolare il beneficio previsto.

- **Redigere la Relazione Tecnica** predisponendo l'intera documentazione tecnico amministrativa volta a supportare le imprese nella fruizione del credito d'imposta.

documentazione tecnico amministrativa